

Note esplicative dell'emendamento 22.900, sostitutivo degli articoli da 22 a 40

Riguarda gli ammortizzatori sociali, le tutele nel corso di un rapporto di lavoro e la protezione dei lavoratori anziani

Ammortizzatori sociali (art 22 ambito di applicazione dell'assic. sociale per l'impiego - ASpI)
- A decorrere dal 1° gennaio 2013 (e in rapporto alla disoccupazione verificatisi a decorrere da questa data), è istituita, presso la Gestione delle Prestazioni Temporanee, l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità mensile di disoccupazione.

Nell'ambito di applicazione dell' ASpI sono compresi tutti i lavoratori dipendenti, gli apprendisti e i soci di cooperativa che abbiano un rapporto di lavoro subordinato cui hanno aderito anche dopo l'instaurazione del rapporto associativo, esclusi i dipendenti delle p.a. a tempo indeterminato (di cui all'articolo 1, co.2, dlgs 165/2001) –

Queste disposizioni non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Requisiti - La norma individua i requisiti di accesso alla nuova indennità introdotta ai sensi dell'art. 22 citato l'**indennità mensile** di disoccupazione è **riconosciuta** ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti: 1) **siano in stato di disoccupazione involontaria;** 2) **possano far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione**

Sono esclusi dalla fruizione della predetta indennità i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della l. 604/66.

Importo dell'indennità e contribuzione figurativa - Contiene indicazioni per il calcolo degli importi delle nuove indennità di disoccupazione, per il computo dei contributi ai fini previdenziali e delle contribuzioni figurative. Per i periodi di fruizione dell'indennità (ASpI) sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 1 degli ultimi 2 anni (em. 24.1000 Governo che precisa la simmetria tra la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità e quella per il calcolo della contribuzione figurativa)

Durata - a decorrere dal **1° gennaio 2016** e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi dopo la predetta data è prevista una **indennità di disoccupazione** per un periodo

massimo di **12 mesi** per i lavoratori di età inferiore a 55 anni detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo e di 18 mesi per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo

Procedura - L'indennità di disoccupazione spetta a partire dall'**ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo giorno di lavoro o dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda**. Per la fruizione dell'indennità di disoccupazione essa deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica entro 60gg dalla data di spettanza del trattamento nel caso in cui permanga lo stato di disoccupazione, ovvero la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti

Tutela della nuova occupazione - Questo art. prevede che, in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, scatti la sospensione d'ufficio dell'indennità fino ad un massimo di 6 mesi. Nel caso di periodo di sospensione inferiore a 6 mesi, l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui è stata sospesa.

In via sperimentale per gli anni 2013 - 2014 - 2015, il lavoratore che ha diritto alla corresponsione dell'Aspi, può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, per intraprendere un'attività di lavoro autonomo ovvero per avviare un'attività in forma di auto-impresa o di microimpresa, o per associarsi in cooperativa .

Questa possibilità è riconosciuta tuttavia entro i 20 mln di euro per ciascuno degli anni 2013-2014-2015 .

Assicurazione sociale per l'Impiego. Trattamenti brevi (mini-ASpI) - dal 1° gennaio 2013, tutti i lavoratori dipendenti e gli apprendisti o soci di lavoratori di cooperativa che non raggiungano il requisito contributivo di 52 settimane negli ultimi 2 anni, ma che hanno almeno 13 settimane contributive negli ultimi 12 mesi, ricevono un'indennità di importo pari a quanto definito nell'articolo 24, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione dell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti. Questa indennità viene denominata mini ASpI -

Contribuzione di finanziamento - Questo art disciplina le modalità di contribuzione per il nuovo sistema di indennità, in sostituzione delle aliquote oggi a carico dei datori di lavoro. La nuova indennità si applica nella seguente misura:

- un'aliquota pari all'1,31% per i lavoratori a tempo indeterminato
- un'aliquota aggiuntiva dell'1,4% per i lavoratori non a tempo indeterminato

Nota tecnica: per i lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo e, in particolare, per i soci lavoratori delle cooperative, per i quali le quote di riduzione risultino già applicate, si potrà procedere ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI, con incrementi annui pari allo 0,26 % per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 % per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo, si procederà all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua – A decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni di cui agli artt 24 e 28, vengono annualmente rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione, con decreto del Min Lav e Pol Soc, di concerto con il Min Econ e Fin, (da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l'anno di riferimento)

l'aliquota non si applicherà:

- ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori assenti
- ai lavoratori stagionali o a quelli qualificati come stagionali da accordi stipulati entro il 31 marzo 2012, nonché per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, per lo svolgimento delle attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative

(- alle minori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione, valutate in 7 mln di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 24, co. 27, del d-l 201/2011 convertito con modificazioni dalla l. 214/2011.)

- agli apprendisti
- ai lavoratori dipendenti della p.a. viene previsto un contributo di licenziamento da versare all'Inps all'atto del licenziamento pari a 0,5 mensilità di indennità per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, in caso di interruzione del rapporto di lavoro intervenuta a decorrere dal 1° gennaio 2013

Nb: per il periodo **2013-2015**, il contributo di cui sopra **non è dovuto** nei seguenti casi:

- a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro;
- b) in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento attività e chiusura cantiere.

(Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 mln di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne (art. 24, co. 27, d-l 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 214/2011), il quale è corrispondentemente ridotto)

A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la eccedenza di personale non abbia formato oggetto di accordi sindacali, il suddetto contributo é versato in misura pari al triplo di quanto previsto

Decadenza - Si decade dalla fruizione delle indennità quando interviene:

- la perdita dello stato di disoccupazione;
- l'inizio di una attività autonoma senza che il lavoratore effettui la dovuta comunicazione all'Inps;
- il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- l'acquisizione del diritto a pensione o assegno ordinario di invalidità (a meno che il lavoratore non opti per l'indennità ASpI)

La decadenza ha effetto dal momento in cui si realizza l'evento che la determina, con obbligo di restituzione dell'indennità che si sia continuato a percepire

Contenzioso - Stabilisce che sia il Comitato provinciale a decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto concernenti le prestazioni dell'assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), anche in tema di mini-ASpI)

Disposizioni transitorie relative alla durata - In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria non agricola.

La durata massima legale per le prestazioni di disoccupazione è la seguente:

- se relative agli eventi intercorsi nell'anno **2013** è di **8 mesi** per i soggetti con **età anagrafica pari o superiore a 50 anni**
- se relative agli eventi intercorsi nell'anno **2014** è di **8 mesi** per i soggetti con **età anagrafica inferiore a 50 anni, 12** per i soggetti con **età anagrafica pari o superiore a 50 anni ma inferiore a 55 anni, 14 mesi** per i soggetti con **età anagrafica pari o superiore a 55 anni** nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni
- se relative agli eventi intercorsi nell'anno **2015** è di **10 mesi** per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni, **12** per i soggetti con età anagrafica **pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni, 16 mesi** per i soggetti con età anagrafica **pari o superiore a 55 anni** nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni

Disposizioni transitorie relative all'indennità di mobilità ed alle indennità speciali di disoccupazione in edilizia - ridefinisce il periodo massimo di diritto alla indennità di

disoccupazione per i lavoratori del **settore edilizio** collocati in mobilità per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016.

Addizionale sui diritti d'imbarco - stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco siano riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno dell'INPS . Disciplina altresì le modalità di riscossione delle somme da parte dei soggetti tenuti alla riscossione ed individuati con decreto del Min Lav di concerto con il Min Econ e Fin, *(da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l'anno di riferimento i per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni, 12 per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni, 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni)*

Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati - A decorrere dal 2013 è riconosciuta una **indennità una tantum** ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Inps che soddisfino i seguenti requisiti:

- abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di mono committenza
- abbiano conseguito un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a 20.000 euro
- abbiano accreditato presso la Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a uno
- abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno 2 mesi nell'anno precedente
- abbiano accreditato nell'anno precedente presso la predetta Gestione separata almeno 4 mensilità

Nota tecnica: in via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: a) il requisito di cui alla lettera e) del comma 1, relativo alle mensilità accreditate, è ridotto da 4 a 3 mesi; b) l'indennità di cui al comma 2 è pari ad una somma del 7 per cento del minimale annuo; c) le risorse di cui al comma 1 sono integrate in misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni a valere per il 2013 sulla dotazione del Fondo per gli interventi urgenti ed indifferibili e per gli anni 2014 e 2015 a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del d-l 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, il quale è corrispondentemente ridotto. Al termine del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con particolare riferimento alle misure recate dall'articolo 8 e seguenti della presente legge, si provvede a verificare la rispondenza dell'indennità di cui al presente articolo alle finalità di tutela, considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, anche al fine di valutare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di intervento previste dall'articolo 28

Aumento contributivo lavoratori iscritti Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - disciplina, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell'Inps, l'aumento contributivo in maniera progressiva a decorrere dal 2012 e fino a raggiungere l'aliquota del 33% nel 2018.

Revoca di prestazioni di sostegno al reddito e di trattamenti previdenziali in caso di condanna per reati di tipo terroristico e mafioso e per il reato di strage - l'articolo aggiuntivo reca finalità di lotta alla criminalità organizzata, poiché priva dei benefici pensionistici i condannati in via definitiva per questo tipo di reati

Gestione della transizione verso il nuovo assetto di ammortizzatori sociali - per gli anni 2013-2016 il Min Lav di concerto con il Min Econ e Fin, può disporre, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, anche senza soluzione di continuità, la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali, per garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali.

Nota tec: A tal fine l'autorizzazione di spesa confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e formazione è incrementata di euro 1.000 mln per gli anni 2013-2014, di euro 700 mln per il 2015 e di euro 400 mln per il 2016 i trattamenti concessi possono essere prorogati (ridotti del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive) sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi è stata modificata la previsione secondo cui i trattamenti di sostegno al reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale - a tal fine, viene eliminata la previsione che riconduce alle regioni l'organizzazione dei programmi in oggetto, in tal modo salvaguardando le prerogative istituzionali di tale livello di governo .

L'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e di mobilità in deroga è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento

Aliquota di finanziamento e di computo della gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni - dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'Inps che non fossero già interessati dalla predetta disposizione incrementale

Abrogazioni e modifiche alla legge 23 luglio 1991, n.223 - reca l'abrogazione delle disposizioni a seguito della nuova disciplina degli ammortizzatori sociali di cui alla Sezione I del Capo IV